



# Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 20 del 29-04-2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), MODIFICHE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E REGOLAMENTO TARI**

L'anno Duemilaquattordici, addì Ventinove del mese di Aprile alle ore 17:30 nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
SAVELLI FABIO	Sindaco	SI
GIUBBILEI DANIELE	Consigliere	NO
SIMONETTI GIULIANO	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	NO
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	SI
DINETTI ARTURO	Consigliere	NO
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
ROVETINI FEDERICO	Consigliere	SI
BARNI FRANCESCO	Consigliere	NO
FAVATI LUCIANO	Consigliere	NO
FERRETTI RICCARDO	Consigliere	SI
CERETTI FLAVIA STEFANIA	Consigliere	SI

E' presente l'Assessore non consigliere Vagaggini Marco.  
E' presente l'Assessore non consigliere Franchetti Antonio  
E' presente l'Assessore non consigliere Valenti Andrea.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Emanuela Rondoni

Il Dott Savelli Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

### Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 19-05-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del D.Lgs. n. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Emanuela Rondoni

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, D.Lgs.n.267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Emanuela Rondoni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL SINDACO**  
Dott. Fabio Savelli

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Emanuela Rondoni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E REGOLAMENTO TARI”** presentata dal Responsabile Area Contabile SIMONA FRANCHETTI

Richiamata l'illustrazione del Sindaco ed il dibattito per sintesi riportato nel verbale n. 26 di questa seduta;

Il Sindaco ha messo ai voti la proposta con il seguente risultato:

presenti	n.	08	
votanti	n.	06	
voti favorevoli	n.	06	
voti contrari	-	--	
astenuti	n.	02	Ferretti - Ceretti.

Visto l'esito della votazione, ad unanimità dei votanti con voti espressi per alzata di mano:

### DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione avente per oggetto: **“IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E REGOLAMENTO TARI”** nel testo allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, facendo proprie le motivazioni della medesima proposta.
- con successiva e separata votazione espressa in forma palese, che ha il medesimo esito, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134. c.4 del D.Lgs.267/2000.

Allegati: - proposta di deliberazione



# Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 16 - 2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E  
REGOLAMENTO TARI**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTA la Legge 147/2013;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 27/12/2013 con il quale viene differito al 28/02/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il Decreto 13 febbraio 2014, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014 con il quale viene differito al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 2 del 10/01/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico del Servizio di cui in epigrafe;

#### PREMESSO:

- che l'imposta municipale propria è stata introdotta, dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- che, ai sensi del citato D.Lgs. n. 23/2011, l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- che il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13 comma 1, ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- che l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 "... è applicata a tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono ...";
- che la Legge 147/2013, art. 1 comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC "si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";
- che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU", e che vari commi del suddetto articolo apportano modifiche alla normativa sull'IMU, rendendo necessarie alcune modifiche al vigente Regolamento Comunale;

- che l'art. 1 comma 687 della L. 147/2013 recita che “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”;
- che l'art. 1 comma 668 della L. 147/2013 stabilisce che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO l'articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 che conferisce all'ente locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza;

VISTO l'articolo 1, comma 702 della L. 147/2013 che stabilisce che “resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/06/2012 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.MU)”;

CONSIDERATO che il Comune, con deliberazione di C.C. n. 33 del 22/08/2013, avente per oggetto “Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)” ha istituito nel 2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in sostituzione della TARSU;

RITENUTO NECESSARIO quindi, nell'ambito della disciplina della IUC e della potestà regolamentare prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, approvare le necessarie modifiche apportate al regolamento IMU sopra citato, oltre ad approvare i regolamenti della TASI e della TARI, tributi disciplinati ex-novo dalla Legge di stabilità 2014, così come indicato negli allegati A , B e C facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento :

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero per l'Interno del 13 febbraio 2014 col quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ESAMINATI:

- l'allegato A: regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), e le relative modifiche, predisposto dal competente ufficio comunale;
- l'allegato B: regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale;
- l'allegato C: regolamento per la disciplina della Tassa Sui Rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che i regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;



DATO ATTO che comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

### PROPONE

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto delle modifiche apportate al "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.MU.)", e riapprovare il testo integrale, di tale regolamento, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il "Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)", riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", riportato nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che i predetti regolamenti avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- di dare atto che si rende urgente ed improrogabile l'adozione di tali regolamenti al fine di:
  - disciplinare la nuova I.U.C. istituita, dal 01/01/2014, con L. 147/2013 e ss.mm.ii.
  - consentire ai contribuenti di effettuare i dovuti versamenti entro le imminenti scadenze fissate dalla vigente normativa;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 del D.L. 201/2011;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

**Il Responsabile Area Contabile**  
SIMONA FRANCHETTI





# Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



## PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 16 - 2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E  
REGOLAMENTO TARI**

---


Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

**FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

Il Responsabile  
Area Contabile  
SIMONA BRANCHETTI





**Comune di  
Castiglione d'Orcia**  
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Rif. n° PRDC - 16 - 2014

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E  
REGOLAMENTO TARI**


---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 23-04-2014

Il Responsabile  
Ufficio Ragioneria  
Simona FRANCHETTI









*Comune di*  
*Castiglione d'Orcia*  
*(Provincia di Siena)*



---

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29-04-2014)*

## INDICE

- Art. 1 - *Istituzione del tributo*
- Art. 2 - *Soggetto attivo*
- Art. 3 - *Rifiuti assimilati agli urbani*
- Art. 4 - *Presupposto e soggetti Passivi*
- Art. 5 - *Locali ed aree scoperte escluse dal tributo*
- Art. 6 - *Base imponibile del tributo*
- Art. 7 - *Determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 8 - *Copertura dei costi del servizio*
- Art. 9 - *Piano finanziario*
- Art. 10 - *Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo*
- Art. 11 - *Obbligazione tributaria*
- Art. 12 - *Riduzioni e agevolazioni*
- Art. 13 - *Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 14 - *Tributo giornaliero*
- Art. 15 - *Tributo provinciale*
- Art. 16 - *Dichiarazione*
- Art. 17 - *Riscossione*
- Art. 18 - *Rimborsi*
- Art. 19 - *Funzionario responsabile del tributo*
- Art. 20 - *Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi*
- Art. 21 - *Somme di modesto ammontare*
- Art. 22 - *Riscossione coattiva*
- Art. 23 - *Compiti degli uffici interni*
- Art. 24 - *Clausola di adeguamento*
- Art. 25 - *Disposizioni finali e di efficacia*
- Art. 27 - *Entrata in vigore*

**Articolo 1**  
***Istituzione del tributo***

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**  
***Soggetto attivo***

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

**Art. 3**  
***Rifiuti assimilati agli urbani***

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione

**Art. 4**  
***Presupposto e soggetti passivi***

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione ed il loro uso, o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche se di fatto non utilizzati.
2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Per questi ultimi restano fermi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 5**  
***Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo***

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - Utenze domestiche**
    - balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o non chiudibili con strutture fisse;
    - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
    - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
    - locali ad uso abitativo (categ. Catastale A) privi di tutte le utenze attive di servizi di rete e non arredati (entrambe le condizioni devono essere contemporaneamente presenti);
    - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA), limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
    - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

- *fabbricati ed aree che per il loro particolare utilizzo non possono produrre o non producono rifiuti da smaltire attraverso il servizio (es. pollai, stalle, fienili, essiccatoi in uso, e comunque locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi, condotti o detenuti da soggetti che svolgono attività agricola professionale (coltivatori diretti - Iap) etc.*

#### **Utenze non domestiche**

- *locali dove, di regola, si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri, annualmente, l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.6 del presente regolamento;*
  - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigo, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
  - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
  - *aree scoperte costituenti pertinenza dei locali, adibiti in via esclusiva al transito dei veicoli e destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
  - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
  - *aree adibite a sosta gratuita degli autoveicoli;*
  - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
  - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
  - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
  - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
  - *gli immobili ed uffici comunali;*
  - *comunque tutte le superfici scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, escluse le aree operative;*
  - *locali, o parti di essi, in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di atti abilitativi, anche in forma tacita, o legittimati dall'invio di comunicazioni equipollenti (SCIA) limitatamente al periodo di validità del titolo edilizio legittimante e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, quali parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Art. 6**

#### **Base imponibile del tributo**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati: per le utenze già iscritte a ruolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili al tributo è costituita dalle superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES. Per le nuove utenze la superficie è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove

superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la percentuale di riduzione del 40% rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Resta ferma la possibilità del contribuente di documentare l'effettiva superficie imponibile.

#### **Art. 7**

##### ***Determinazione della tariffa del tributo***

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche del presente Regolamento possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato I, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 8**

##### ***Copertura dei costi del servizio***

1. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 1.

#### **Art. 9**

##### ***Piano finanziario***

1. Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
2. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti

#### **Art. 10**

##### ***Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa del tributo***

##### **Utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a (*codice ATECO, codice attività IVA, altri elementi risultanti dai pubblici registri*). In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi (*mq o potenziale produzione rifiuti*). Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

##### **Utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio di ogni anno. Per le nuove utenze viene utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.16, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) anziano collocato in casa di riposo;
  - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche dei non residenti il numero dei componenti del nucleo familiare sarà forfettariamente attribuito dal Comune e stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

<b>N. occupanti</b>	<b>superfici utenze</b>
1 Componente	Fino a 27 mq.
3 Componenti	Da 28 mq a 59 mq
4 Componenti	Da 60 mq a 99 mq
5 Componenti	Da 100 mq a 149 mq
6 o più Componenti	Oltre 150 mq

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da nucleo familiare del soggetto se residente nel comune con esclusione della parte variabile già assolta con il pagamento dell'abitazione principale.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. E' comunque fatta salva la facoltà del contribuente indicare in dichiarazione il numero effettivo dei componenti il nucleo familiare. Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

#### **Art. 11**

##### ***Obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto alla compensazione, come da Regolamento delle entrate, o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

#### **Art. 12**

##### ***Riduzioni e agevolazioni***

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Tale riduzione si applica sia alle utenze domestiche che non domestiche.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Nelle situazioni di attività produttive cessate o formalmente ed effettivamente sospese si applica la tariffa più bassa prevista per le utenze non domestiche.
4. Alle aree scoperte operative si applica la tariffa prevista per le aree espositive ed autosaloni e una riduzione del 50% della base imponibile.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo la tariffa unitaria è ridotta del 5%;
  - b) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale, purché la stagionalità risulti da licenze o autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e l'attività non venga esercitata per un periodo superiore a centottantatre giorni all'anno la tariffa unitaria è ridotta del 30% ;
  - c) Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Sono infine previste le seguenti riduzioni ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
8. Il Consiglio ha la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni.

#### **Art. 13**

##### ***Mancato svolgimento del servizio***

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per

imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20% della tariffa

#### **Art. 14** ***Tributo giornaliero***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 15** ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 16** ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione, variazione/cessazione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente compilata e firmata, può essere consegnata a mano, tramite servizio postale, fax, posta elettronica, PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine indicato al precedente comma. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione deve contenere:
  - a) per le utenze domestiche:
    - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il numero componenti;
    - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti (rilevabili dallo stato di famiglia anagrafico del contribuente e/o da autocertificazione) che possono occupare l'utenza;
    - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la scala, e la categoria e relativi dati catastali dei locali e delle aree;
    - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
    - la data in cui ha avuto inizio, l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione rilevabili da atti pubblici;



- la data di cui al precedente comma si considera prorogata fino alla data in cui viene dichiarata l'agibilità/abitabilità nei soli casi di immobili inagibili/inabitabili;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- b) per le utenze non domestiche:
- i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, la categoria ed i relativi dati catastali dei locali e delle aree;
  - copia planimetria catastale da cui desumere la superficie e l'utilizzo dei locali e delle aree;
  - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU e della TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.
7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 3, se più favorevole.

#### **Art. 17** **Riscossione**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (F24) ovvero con altra modalità consentita dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento in cui sono indicati importi, modalità e termini per il versamento.
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 15 dei mesi di luglio, settembre e novembre.
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, a partire dall'anno 2014 in base a quanto previsto dalla vigente normativa. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

#### **Art. 18** **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura stabilita dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.

#### **Art. 19** **Funzionario Responsabile del tributo**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **Art. 20**

### ***Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi***

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100,00 a euro 500,00.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
9. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate Comunali.
10. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

## **Art .21**

### ***Somme di modesto ammontare***

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta

## **Art. 22**

### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 20, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 23**

### ***Compiti degli uffici interni***

1. Gli uffici comunali competenti, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche o variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità o di ricezione di comunicazioni certificate equipollenti, del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali o di ricezione di

comunicazioni certificate equipollenti (SCIA), sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. L'Ufficio Anagrafe dovrà provvedere alla comunicazione all'Ufficio Tributi delle variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare.
3. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

#### **Art. 24**

##### ***Clausola di adeguamento***

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 25**

##### ***Disposizioni finali e di efficacia***

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.


Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

5. rifiuti delle cucine;
1. rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
2. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
3. rifiuti ingombranti
4. spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
5. indumenti e lenzuola monouso;
6. gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
7. pannolini pediatrici e i pannoloni,
8. contenitori e sacche delle urine;
9. rifiuti verdi.

**ALLEGATO B**

Categorie di utenze non domestiche.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni fino a 5.000 abitanti</b>
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaio	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	





*Comune di*  
*Castiglione d'Orcia*  
*(Provincia di Siena)*



---

# ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

## ***“I.MU.”***

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta
- Art. 3 – Soggetti attivi
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 6 – Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico
- Art. 7 – Area fabbricabile
- Art. 8 – Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
- Art. 9 – Esclusioni
- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Base imponibile
- Art. 12 – Versamenti
- Art. 13 – Dichiarazioni
- Art. 14 – Accertamento e liquidazione dell'imposta
- Art. 15 – Rimborsi
- Art. 16 – Sanzioni ed interessi
- Art. 17 – Contenzioso
- Art. 18 – Dichiarazione sostitutiva
- Art. 19 – Funzionario responsabile
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Entrata in vigore



## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013. .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **ART. 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

## **ART. 3 – SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al co. 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al co. 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al co. 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Castiglione d'Orcia viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 4 – SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
  - a) i proprietari di immobili di cui all'art. 2 del presente regolamento;
  - b) i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del co. 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **ART. 5 – UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A1, A8 e A9, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al co. 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'art. 6, co. 3-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
  - *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, co. 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;*
  - *a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».*
6. **L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano** anche ai soggetti di cui all'art. 3, co. 56, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
  - *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*
7. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di € 200,00** le unità immobiliari di cui all'art. 8, co. 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
  - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.*
  - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata.

## **ART. 6 – RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:
  - a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni Il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. In alternativa l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che avrà cura di allegare idonea documentazione alla dichiarazione. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, sono da considerare inagibili e/o inabitabili quei fabbricati che si trovano in uno stato di degrado fisico sopravvenuto, **non**

**superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**, rappresentato dalla/e seguente/i situazione/i:

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone o privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- edificio pericolante derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) per il quale è stata emessa un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente,

Tali fabbricati non potranno di fatto essere utilizzati se non previo intervento di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

#### **ART. 6bis – AGEVOLAZIONI ATTIVITA'**

1. Tenuto conto del particolare periodo di crisi economica in cui versa l'Italia, ed in particolare il territorio del Comune, agli immobili censiti nelle categorie catastali C1 – C3 – C4 – D1 – D2 – D7 – D8 – D10 (ove sia svolta attività diversa da quella agricola), nei quali i soggetti passivi titolari di diritto reale, svolgono direttamente attività commercio e/o ristorazione, attività ricettiva, attività artigianale e/o industriale, si applica, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'aliquota agevolata del 7,60%.
2. Al fine di ottenere l'agevolazione di cui al comma 1 il soggetto passivo deve presentare regolare dichiarazione IMU, di cui al successivo art. 13, dove dovrà essere specificato il tipo di attività ed il periodo nel quale questa vi viene svolta.

#### **ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, co. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera l'Ente determina periodicamente, per zone omogenee, i valori minimi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

#### **ART. 8 – AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'art. 2, co. 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola";
2. Si considerano altresì coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. n. 9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. L'esenzione quale terreno agricolo è concessa a condizione:
  - a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
  - b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
  - c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
4. La domanda deve essere presentata, entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

5. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, é redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di nullità tutti i seguenti elementi :
- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) l'ubicazione del terreno e la indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
  - c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'art. 2, 1° co., lett. b), 2° periodo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
  - d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
  - e) l'autocertificazione attestante il sussistere delle condizioni di cui al punto a) del co. 2.
  - f) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della L. 09.01.1963 n. 9.

#### ART. 9 – ESCLUSIONI

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 5 – 6 – 8 del presente regolamento.

#### ART. 10 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, co. 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. **Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il co. 17 dell'art. 13 L. 22 dicembre 2011 n. 214**
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'art. 7, co. 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504 del 1992, come di seguito riportate:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
  - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, co. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della L. 20 maggio 1985, n. 222:

*1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei co. 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

*2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale*

*dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, co. 3, della L. 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 24 marzo 2012, n. 27.*

4. Sono, altresì esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 L. 14/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, co. 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle esenzioni di cui al precedente co. 3 lett. i) e co. 4, dovranno essere comunicate nella dichiarazione IMU o con apposita autocertificazione.

#### **ART. 11 – BASE IMPONIBILE**

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 co. 48 della L. 662 del 23/12/1996, i 5 moltiplicatori previsti dall'art. 13, co. 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L. 214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 13 del presente regolamento.

#### **ART. 12 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
4. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a €. 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ART. 13 – DICHIARAZIONI**

1. della dichiarazione IMU. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni e/o altre agevolazioni che incidano sulla base imponibile e/o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dependano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' art. 3bis del D.Lgs. 463/1994, concernente la disciplina del Modello Unico Informatico, o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero delle Finanze, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 14 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

3. La Giunta Comunale determina annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, determinata annualmente dalla Giunta con propria delibera, è destinata alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.
5. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad €. 12,00

#### **ART. 15 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 13 co. 11.

#### **ART. 16 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e dalla normativa vigente

#### **ART. 17 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente

#### **ART. 18 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

#### **ART. 20 – RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, alla L. 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. **Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

**ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2012** e si applica dal **1° gennaio 2014**







*Comune di*  
*Castiglione d'Orcia*  
*(Provincia di Siena)*

ALLEGATO B



---

***REGOLAMENTO***  
***PER LA DISCIPLINA***  
***DEL TRIBUTO***  
***PER I SERVIZI INDIVISIBILI***  
  
**(TASI)**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 29-04-2014)*

## SOMMARIO

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Soggetto attivo**

**Art. 3 – Presupposto impositivo**

**Art. 4 – Soggetti passivi**

**Art. 5 – Base Imponibile**

**Art. 6 – Aliquote**

**Art. 7 – Detrazione e/o riduzioni per abitazione principale**

**Art. 8 – Dichiarazione**

**Art. 9 – Versamenti**

**Art. 10 – Funzionario Responsabile**

**Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

**Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

**Art. 13 – Riscossione coattiva**

**Art. 14 – Contenzioso**

**Art. 15 – Entrata in vigore del regolamento**

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3 – Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 %; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

## **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.

## **Art. 6 – Aliquote**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'aumento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili nella delibera di approvazione delle aliquote.

## **Art. 7 – Detrazione e/o riduzioni per abitazione principale**

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione e/o riduzione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **Art. 8 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della TASI.

## **Art. 9 – Versamenti**

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, salvo successive modifiche ed integrazioni
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate con la medesima scadenza stabilita dalla normativa per l'Imposta Municipale Propria, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno in corso.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri.

## **Articolo 10 – Funzionario Responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affendenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Art. 11 – Rimborsi e compensazione**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

### **Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

### **Art. 13– Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'imposta dovuta non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

#### **Articolo 14 – Contenzioso**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

#### **Articolo 15 – Disposizioni finali ed efficacia**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



**Comune di  
Castiglione d'Orcia**  
(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**n° 20 del 29-04-2014**

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). MODIFICHE E APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO IMU E APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI E  
REGOLAMENTO TARI**

---

Con la presente si certifica che l'atto in oggetto è stato affisso all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente dal 19-05-2014 al 03-06-2014 con numero di Registro Generale di Albo **2014000469**.

Castiglione d'Orcia, li 19-05-2014

**Il Messo Comunale**  
Luca Vagaggini

